



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 2 del 2022

A tutti i clienti

Circolare mensile DICEMBRE 2021

- 1 **Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "Esterometro") – Modifica delle specifiche tecniche – Rinvio all'1.7.2022**
- 2 **Fringe Benefit – Uso promiscuo dei veicoli aziendali – Approvazione delle tabelle ACI per il 2022**
- 3 **Contributo a fondo perduto "start up" – Determinazione dell'ammontare riconosciuto, utilizzo in compensazione e restituzione spontanea**
- 4 **Contributo per il sostegno delle attività economiche chiuse – Determinazione dell'ammontare riconosciuto e restituzione spontanea**
- 5 **Contributo a fondo perduto "perequativo" – Utilizzo in compensazione e restituzione spontanea**
- 6 **ACE innovativa (c.d. "Super ACE") – Utilizzo in compensazione**
- 7 **Perdite su crediti prescritti – Momento di imputazione temporale**
- 8 **Controlled Foreign Companies (CFC) – Nuova disciplina – Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate**
- 9 **IVA – Note di variazione in diminuzione – Esercizio del diritto alla detrazione - Termini**
- 10 **Note di variazione IVA in diminuzione – procedure concorsuali – Nuova disciplina - Chiarimenti**
- 11 **Riqualificazione di fabbricati – Termine per la rettifica della detrazione IVA**
- 12 **Reverse Charge – Cessioni di laptop, tablet e console da gioco – Ambito applicativo**

BARACCO FORNASIERO SRL



1	COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (C.D. "ESTEROMETRO") - MODIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO ALL'1.7.2022
	Le nuove regole in materia di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.7.2022.
1.1	NUOVE SPECIFICHE TECNICHE Le nuove specifiche tecniche allegate <i>sub A</i> al provv. 30.4.2018 n. 89757 prevedono, pertanto, che, con riferimento alle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate a decorrere dall'1.7.2022: <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle operazioni svolte verso soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un <i>file XML</i> con codice destinatario "XXXXXXX";• i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio <i>file XML</i> contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che comprova l'operazione o di effettuazione della stessa. La comunicazione resta facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.
2	FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2022
	Sono state pubblicate, sulla <i>G.U.</i> 28.12.2021 n. 307, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (<i>fringe benefit</i>) per il 2022 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.
2.1	CONTRATTI STIPULATI FINO AL 30.6.2020 Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire <i>fringe benefit</i> il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.
2.2	CONTRATTI STIPULATI DALL'1.7.2020 Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall'1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 632 - 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020). La suddetta percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO ₂). In particolare: <ul style="list-style-type: none">• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore;• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% a decorrere dal 2021;• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% a decorrere dal 2021. Veicoli immatricolati prima dell'1.7.2020 Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall'1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 ha stabilito che il <i>fringe benefit</i> deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso



BARACCO FORNASIERO

	privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.
2.3	TABELLE ACI Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2022 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei <i>fringe benefit</i> in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%). Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (www.aci.it), nella sezione servizi <i>on line/fringe benefit</i> .
3	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "START UP" - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE RICONOSCIUTO, UTILIZZO IN COMPENSAZIONE E RESTITUZIONE SPONTANEA
	Con il provv. 17.12.2021 n. 365798, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% la percentuale del contributo a fondo perduto "start up" riconosciuto ai sensi dell'art. 1-ter del DL 41/2021 (c.d. "Sostegni") e del DM 10.9.2021, le cui istanze dovevano essere presentate entro il 9.12.2021.
3.1	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO Considerato che l'importo complessivo dei contributi richiesti è stato inferiore alle risorse finanziarie disponibili, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario è riconosciuto l'intero ammontare del contributo risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i previsti controlli. L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al <i>link</i> "Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili".
3.2	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE Con la ris. 21.12.2021 n. 75, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito il codice tributo "6956" per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del contributo a fondo perduto per le <i>start-up</i> , nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione. Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none">• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati";• il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato "AAAA".
3.3	RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE La ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2021 n. 75 ha inoltre fornito indicazioni in merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione. Compilazione del modello F24 ELIDE La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• "8128", in relazione all'importo del contributo a fondo perduto;• "8129", in relazione agli interessi;• "8130", in relazione alla sanzione. Nella sezione "ERARIO ED ALTRO" del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati: <ul style="list-style-type: none">• nel campo "tipo", la lettera "R";• nel campo "elementi identificativi", nessun valore;• nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato "AAAA".
4	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE RICONOSCIUTO E RESTITUZIONE SPONTANEA
	Con il provv. 29.12.2021 n. 379919, l'Agenzia delle Entrate ha determinato, sulla base delle istanze presente entro il 21.12.2021, i contributi a fondo perduto per le attività chiuse previsti dall'art. 2 del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") e dal DM 9.9.2021.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

4.1	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO Sulla base delle risorse disponibili e dei previsti vincoli di destinazione, viene stabilito che: <ul style="list-style-type: none">• il c.d. “contributo maggiorazione discoteche”, relativo alle sole attività con codice ATECO “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, è fissato in misura pari a 8.661,00 euro per ciascun beneficiario;• il c.d. “contributo attività chiuse”, che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.
4.2	RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE La ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2022 n. 2 ha invece stabilito le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente. Compilazione del modello F24 ELIDE La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• “8137”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto;• “8138”, in relazione agli interessi;• “8139”, in relazione alla sanzione. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati: <ul style="list-style-type: none">• nel campo “tipo”, la lettera “R”;• nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;• nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.
5	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO” - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE E RESTITUZIONE SPONTANEA
	Con la ris. 16.12.2021 n. 73, l’Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none">• ha indicato le modalità per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’art. 1 co. 16 - 27 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), qualora sia stata scelta tale modalità di utilizzo;• ha fornito le indicazioni per la restituzione spontanea del contributo non spettante.
5.1	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del contributo a fondo perduto “perequativo” occorre utilizzare il codice tributo “6957”, appositamente istituito. L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili” . Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none">• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”;• il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
5.2	RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione. Compilazione del modello F24 ELIDE La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• “8134”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto;• “8135”, in relazione agli interessi;• “8136”, in relazione alla sanzione.

BARACCO FORNASIERO SRL



	<p>Nella sezione "ERARIO ED ALTRO" del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel campo "tipo", la lettera "R";• nel campo "elementi identificativi", nessun valore;• nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato "AAAA".
6	ACE INNOVATIVA (C.D. "SUPER ACE") - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 10.12.2021 n. 70 sono state definite le modalità per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta derivante dalla c.d. "super ACE" (art. 19 del DL 73/2021).</p> <p>L'importo del credito d'imposta spettante alle imprese che hanno presentato le istanze può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al link "Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili".</p> <p>Codice tributo</p> <p>Per la compensazione nel modello F24 del credito d'imposta in esame deve essere utilizzato il codice tributo "6955", istituito dalla suddetta risoluzione.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none">• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
7	PERDITE SU CREDITI PRESCRITTI - MOMENTO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE
	<p>Con il principio di diritto 29.12.2021 n. 16, l'Agenzia delle Entrate si sofferma:</p> <ul style="list-style-type: none">• sui requisiti di deducibilità delle perdite su crediti prescritti;• sul momento della relativa imputazione temporale.
7.1	REQUISITI PER LA DEDUCIBILITÀ <p>Ai fini IRES, la prescrizione costituisce evento idoneo a consentire la deducibilità della perdita su crediti dal reddito d'impresa.</p> <p>Infatti, da un lato, l'art. 101 co. 5 del TUIR dispone che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono "in ogni caso" quando, tra l'altro, il diritto alla riscossione del credito è prescritto (stando al documento OIC 15, la prescrizione rientra tra le ipotesi di stralcio del credito dal bilancio).</p> <p>Dall'altro, la medesima norma dispone che la cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita.</p> <p>Per quanto sopra, il principio di diritto in commento conferma la deducibilità <i>ex lege</i> delle perdite su crediti prescritti, senza che il debitore debba fornire ulteriori elementi di prova.</p>
7.2	MOMENTO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE DELLA PERDITA <p>Secondo il principio di diritto 16/2021, l'avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa. A fondamento di tale conclusione, viene richiamato l'art. 101 co. 5-<i>bis</i> del TUIR, a norma del quale la deduzione delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi o vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati non è più consentita quando l'imputazione in bilancio avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del medesimo.</p>
8	CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC) - NUOVA DISCIPLINA - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18 analizza l'art. 167 del TUIR in materia di regime delle <i>controlled foreign companies</i> (CFC) e che risulta in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs. 142/2018.</p>



BARACCO FORNASIERO

	<p>Nella circolare vengono analizzati i requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione del regime e le modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) interno.</p> <p>Inoltre, vengono fornite indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• sul requisito del controllo sul soggetto estero;• sul conseguimento da parte del soggetto estero controllato di c.d. "proventi <i>passive</i>";• sulla determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato;• sulla circostanza esimente per disapplicare la disciplina CFC;• sull'applicazione di questa disciplina in occasione di operazioni straordinarie;• sulla distribuzione degli utili da parte del soggetto partecipato.
9	IVA - NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE - TERMINI
	<p>Nella risposta a interpello 17.12.2021 n. 832, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la variazione in diminuzione può essere operata, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, "solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata", nelle situazioni indicate dalla norma ed entro precisi limiti temporali che, in caso di errori e/o di accordo tra le parti, sono stabiliti in "un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile".</p> <p>Quanto al cessionario o committente, ove risultino integrati il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione e quello formale del possesso di una valida fattura, il diritto alla detrazione dell'IVA può comunque essere esercitato "al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno".</p>
9.1	LIMITI TEMPORALI DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE <p>L'emissione delle note di variazione ai fini IVA, ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, costituisce lo strumento "principale e generale" per rimediare agli errori compiuti in sede di fatturazione. In particolare, la variazione in diminuzione:</p> <ul style="list-style-type: none">• può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata;• è limitata alle specifiche situazioni individuate dalla norma;• sconta precisi limiti temporali che, in caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile. <p>Nel caso esaminato, le fatture erano state emesse dal prestatore nel 2017 e spedite, a mezzo raccomandata, ad un indirizzo errato; la copia conforme delle stesse risultava consegnata al committente soltanto nel 2020.</p> <p>In tali circostanze, considerando le fatture emesse al momento della spedizione e che, nella specie, era trascorso più di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione in base all'art. 6 del DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di "emettere ora una nota di variazione in diminuzione riferita ad operazioni e relative fatture del 2017".</p>
9.2	LIMITI TEMPORALI PER LA DETRAZIONE IVA <p>Per quanto riguarda il committente, viene chiarito che, sussistendo il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione e quello formale del possesso di una valida fattura, il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato "al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).</p> <p>Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, tale soggetto passivo potrà registrare le suddette fatture e procedere "al recupero dell'imposta di rivalsa da versare al prestatore, con presentazione (...) di una dichiarazione integrativa" per l'anno 2020.</p>
10	NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE - PROCEDURE CONCORSUALI - NUOVA DISCIPLINA - CHIARIMENTI
	<p>Con la circ. 29.12.2021 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità introdotte dall'art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis"), conv. L. 23.7.2021 n. 106, alla disciplina delle variazioni IVA in diminuzione dipendenti da procedure concorsuali. In particolare, l'Agenzia si è soffermata sui termini iniziali e finali per operare le rettifiche e sul ricorso ad altri istituti nel caso in cui i termini siano spirati.</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

10.1	QUADRO NORMATIVO Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 73/2021, in caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali, non occorre più attendere la conclusione delle stesse per operare la variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72. Il nuovo impianto normativo riguarda le procedure avviate dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021) ed è finalizzato a sanare l'incompatibilità del previgente art. 26 del DPR 633/72 rispetto ai principi comunitari di cui alla direttiva 2006/112/CE.
10.2	TERMINE INIZIALE PER LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE L'Agenzia delle Entrate osserva che la variazione in diminuzione può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza che sia necessario attenderne l'esito. La variazione è dunque possibile dalla data: <ul style="list-style-type: none">• della sentenza dichiarativa del fallimento;• del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;• del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;• del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Inoltre, l'emissione della nota e la detrazione dell'imposta non incassata non sono precluse al cedente o prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo (deve perciò considerarsi superato il precedente orientamento dell'Amministrazione finanziaria; cfr. C.M. 17.4.2000 n. 77 e ris. 16.5.2008 n. 195).
10.3	TERMINE FINALE PER LE VARIAZIONI E LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA La nota di variazione in diminuzione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale riferita all'anno di apertura della procedura. La detrazione dell'imposta non incassata potrà poi essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota. Ad esempio, in presenza di una dichiarazione di fallimento avviata nel 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il 30.4.2022 (termine posticipato al 2.5.2022, in quanto cadente di sabato). Per quanto concerne la detrazione dell'imposta, poi: <ul style="list-style-type: none">• se la nota è emessa nel 2021, il diritto può essere esercitato al più tardi con il modello IVA 2022 per il 2021;• se la nota è emessa nei primi quattro mesi del 2022, il diritto può essere esercitato al più tardi con il modello IVA 2023 per il 2022.
10.4	RECUPERO DELL'IMPOSTA OLTRE IL TERMINE PER LA VARIAZIONE L'Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di mancata emissione della nota di variazione nei termini previsti: <ul style="list-style-type: none">• il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore non è ammesso come istituto alternativo per il recupero dell'imposta;• la restituzione dell'imposta ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72 è possibile solo a determinate condizioni e non è ammesso qualora il termine per l'esercizio della detrazione sia decorso per "<i>colpevole inerzia del soggetto passivo</i>".
11	RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI - TERMINE PER LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA Con la risposta a interpello 21.12.2021 n. 844, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'IVA assolta in relazione all'acquisto di fabbricati abitativi destinati ad essere trasformati in fabbricati strumentali, nonché quella assolta sui relativi lavori di demolizione o ristrutturazione, non detratta dal soggetto passivo IVA in ragione della norma di indetraibilità di cui art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72, può essere successivamente recuperata mediante rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del medesimo decreto, ma soltanto una volta completati i lavori e operata la riclassificazione catastale dei fabbricati come strumentali.
12	REVERSE CHARGE - CESSIONI DI LAPTOP, TABLET E CONSOLE DA GIOCO - AMBITO APPLICATIVO L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 31.12.2021 n. 894, ha affermato che alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>dettaglio, si applica il meccanismo del <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, qualora il cessionario sia un soggetto passivo, a nulla rilevando l'utilizzo del bene da parte di quest'ultimo.</p> <p>L'inversione contabile trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un esportatore abituale, posto che, data la finalità antifrode, tale regime "<i>costituisce la regola prioritaria</i>".</p> <p>Sono, infine, esclusi dall'ambito dello <i>split payment</i> gli acquisti per i quali l'ente risulta debitore d'imposta, come, appunto, nel caso del <i>reverse charge</i>.</p>
12.1	<p>IVA ALL'IMPORTAZIONE ACCERTATA IN DOGANA</p> <p>Richiamando la propria precedente prassi sul tema, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che il regime di inversione contabile deve applicarsi in via prioritaria nei seguenti casi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• laddove, nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, il cessionario di <i>console da gioco, tablet PC e laptop</i> sia un soggetto passivo, il cedente non avrà alcun obbligo di acquisire un'attestazione dall'acquirente in ordine allo "<i>status di utilizzatore finale</i>" (ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2011 n. 36);• qualora la lettera di intento inviata dall'esportatore abituale sia riferibile ad operazioni assoggettate al regime di cui all'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, "<i>relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge (...)</i>" (circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14).
12.2	<p>ESCLUSIONE DELLO SPLIT PAYMENT</p> <p>Non rientrano nel novero delle operazioni soggette a scissione dei pagamenti (<i>split payment</i>) gli acquisti per i quali l'ente è "debitore d'imposta", come nel caso del <i>reverse charge</i> (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15); spetterà alla Pubblica Amministrazione l'onere di comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale, posto che, solo in questo caso, sarà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (circ. 15/2015).</p>

Fonte Eutekne